



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

Il Ministro per le disabilità

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, di seguito “Codice della strada”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico degli enti locali”;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che “*le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ed in particolare l'articolo 1, comma 819, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati



destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza”;

CONSIDERATO che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, all’articolo 1, comma 2, lettera a) ha modificato il citato comma 819, disponendo che il contributo sia concesso in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati ;

VISTO che il medesimo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, all’articolo 1, comma 1, lettera f), dispone che *“Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”*, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*;

VISTO il capitolo 1310, istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, *“Fondo in favore dei comuni per l’istituzione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza”*;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 820, della medesima legge n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri ai fini del riconoscimento del contributo a ciascun comune, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo medesimo;

RITENUTO che per l’individuazione dei soli spazi riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, si provvede mediante ordinanza ai sensi dell’articolo 7 del Codice della strada;

RILEVATO che, nelle more delle modifiche al citato D.P.R. n. 495 del 1992, è necessario fornire indicazioni preliminari al fine di adottare i provvedimenti necessari all’individuazione degli spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;



CONSIDERATA la necessità di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020;

VALUTATA la necessità di avvalersi di società a capitale interamente pubblico per le attività di attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 819, della legge n. 178 del 2020;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali resa nella seduta del 16 marzo 2022;

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i.
2. Il contributo è erogato a favore dei Comuni che:
 - a) con delibere della giunta, istituiscono o hanno istituito spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, di seguito denominati “stalli rosa”;
 - b) con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7 del Codice della strada, istituiscono o hanno istituito, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020 e limitatamente all'ipotesi di cui al successivo articolo 2, comma 2, lettera c), spazi riservati al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale;
 - c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, hanno previsto la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
3. Ai fini del presente decreto, gli “stalli rosa” sono realizzati secondo le indicazioni preliminari per la segnaletica di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

(Richiedenti)

1. Il contributo può essere richiesto esclusivamente dai Comuni, nella persona del sindaco, da un suo delegato o dal soggetto indicato ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo.
2. Per accedere al contributo le ordinanze e le delibere della giunta comunale, devono contenere:
 - a) l'indicazione della persona delegata a presentare la domanda;
 - b) il numero degli “stalli rosa” realizzati a partire dal 1° gennaio 2021 o il numero degli stalli rosa che si intende realizzare;



- c) per le sole ordinanze emanate dal 1° gennaio al 9 novembre 2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare per veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale;
- d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, la previsione della gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Art. 3

(Procedura)

1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua la registrazione sulla piattaforma informatica “Contributo stalli rosa”, di seguito denominata “Piattaforma”, accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La Piattaforma è resa disponibile entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l’istanza disponibile sulla Piattaforma stessa entro sessanta giorni dalla data di attivazione. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente decreto.
2. L’istanza, scaricata dalla Piattaforma, è firmata digitalmente da uno dei soggetti indicati dall’articolo 2, comma 1, e inoltrata per il tramite della Piattaforma.
3. Il contenuto minimo dell’istanza è il seguente:
 - a) gli estremi dell’ordinanza o delibera della giunta comunale, con indicazione del numero di protocollo e della data di adozione;
 - b) il numero complessivo degli “stalli rosa” realizzati o che si prevede di realizzare;
 - c) per le sole ordinanze emanate dal 1° gennaio al 9 novembre 2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare per veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale;
 - d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, la previsione della gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;
 - e) IBAN del Conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
4. Alla domanda deve essere allegata copia dell’ordinanza e/o della delibera di giunta comunale e dell’eventuale delega al soggetto richiedente.
5. La Piattaforma prevede la notifica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzata dal Comune in fase di registrazione, della ricezione dell’istanza con il numero di protocollo assegnato e copia dell’istanza stessa.

Art. 4

(Quantificazione ed erogazione del contributo)

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2, il contributo è erogato nella misura complessiva di euro 500 per ciascuno stallo realizzato o che si prevede di realizzare.



2. Qualora le ordinanze prevedano la gratuità della sosta ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del presente decreto, è riconosciuto un contributo forfettario di 1.000 euro erogato in un'unica soluzione.
3. Per gli stalli "rosa" il contributo è riconosciuto per un numero massimo di stalli secondo lo schema seguente:

<i>N. massimo stalli</i>	<i>Contributo massimo</i>	<i>Fascia demografica</i>
3	1.500	Minore o uguale a 5.000 abitanti
12	6.000	5.001- 20.000
36	18.000	20.001 - 60.000
60	30.000	60.001 - 100.000
150	75.000	100.001 - 250.000
300	150.000	250.001 – 1.000.000
600	300.000	Maggiore di 1.000.000

4. La fascia demografica di riferimento è individuata sulla base del numero di abitanti residenti nel Comune alla data del 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT).
5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze sulla piattaforma e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4.
6. Nel caso in cui l'importo totale del contributo spettante rispetto al numero complessivo degli stalli realizzati risulti inferiore all'importo erogato, il Comune provvede alla restituzione della differenza tramite versamento al bilancio dello Stato, capo XV, sul capitolo 3570 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e trasporti" art. 3 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari", IBAN IT70R0100003245348015357003. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva di effettuare i relativi controlli a campione.

Art. 5

(Attività istruttoria)

1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, attraverso CONSAP S.p.A., procede ad effettuare l'istruttoria delle istanze e dei relativi allegati pervenuti sulla Piattaforma.
2. Qualora il numero dei Comuni richiedente il contributo sia inferiore a 500, l'istruttoria è condotta direttamente dagli uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'importo della convenzione da stipulare con CONSAP è rimodulato di conseguenza.

Art. 6

(Soggetti attuatori)

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si avvale della società CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del



decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, mediante la stipula di apposita convenzione.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui all'applicazione web dedicata e inerente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 6 è designato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quale Responsabile del trattamento dei dati personali con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati, nel rispetto dei principi di *privacy by design* e *by default*, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nella convenzione di cui all'articolo 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazione dei dati.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, in base all'articolo 6, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della società CONSAP S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede ad accreditare su contabilità ordinaria, in favore del funzionario delegato di CONSAP S.p.A., le somme necessarie per dare attuazione all'articolo 3 del presente decreto con le seguenti modalità:



- a) in misura pari al 50 per cento delle somme disponibili al netto dei costi della convenzione, successivamente alla relativa registrazione;
 - b) la restante somma è versata in misura pari alle richieste di contributo da erogare.
4. Gli oneri e le spese per l'attuazione della convenzione sono pari, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, ad un massimo di euro 616.000, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all'articolo 3 sono in ogni caso destinate all'erogazione del contributo di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ





Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto

INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA SEGNALETICA DEGLI "STALLI ROSA"

A seguito delle modifiche apportate al Codice della Strada negli ultimi anni in materia di riservazione della sosta (D.Lgs. 257/16, D.L. n. 50/17, D.L. n. 76/20 e D.L. n. 121/21), con il presente documento sono fornite le indicazioni preliminari per l'installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale destinata a contrassegnare i c.d. "stalli rosa".

Per "stalli rosa" si intendono gli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa".

Pertanto, è stato individuato il seguente pittogramma, mutuato da quello che alcuni comuni italiani hanno già adottato, che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni, ricavabile dall'immagine della carrozzina per bambini.



Tale pittogramma dovrà essere utilizzato per la riservazione degli stalli rosa sia come simbolo da inserire nel segnale di cui alla Fig. II 79/c dell'art. 120 del Regolamento del Codice della Strada (come da esempio sotto riportato) sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallo rosa, così come quella di tutti gli altri stalli riservati, deve essere di colore giallo, proprio della riservazione ai sensi dell'art. 149 del Regolamento.

